

*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**Direzione Generale per il Cinema*

Roma, li 24 DIC. 2013

Prot. n. 16442/C.37.25.00/1406

AGIS fax 06-44231838
ANICA fax 06-44231838
AGP fax 06-91710975
APE fax 06-3729554
ANAC fax 06-37519499
CENTOAUTORI fax 06-68210895

c.a. Sigg. Presidenti

Urgente**Oggetto: D.M. 8 febbraio 2013. Domanda di nazionalità definitiva e di ammissione ai benefici di legge. Applicabilità dei termini.**

Il D.M. 8 febbraio 2013, *Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica*, al Capo I, articolo 1, comma 5. statuisce, a pena di inammissibilità, che le imprese produttrici per le quali non sia intervenuto provvedimento di revoca ai sensi del precedente comma 4., **entro sessanta giorni dalla presentazione della copia campione** presentano al direttore generale per il cinema istanza di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana ai fini dell'ammissione ai benefici di legge.

Il previgente sistema normativo, quale portato dal D.M. 12 aprile 2007 di esecuzione del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, prevedeva invece al Capo I, articolo 1, comma 5, che detto termine di presentazione scadesse **entro novanta giorni** dalla citata presentazione della copia campione. Peraltro, l'articolo 21 del D.M. 8 febbraio 2013, *Entrata in vigore e abrogazioni*, al comma 1 dispone che il novato decreto si applica alle istanze di riconoscimento dell'interesse culturale e alle richieste di contributo presentate alla Direzione generale per il cinema dopo il 15 settembre 2012 per le opere prime e seconde e i cortometraggi, e dopo il 30 settembre 2012 per le opere di autori affermati. Al comma 2 del precitato articolo 21, si specifica che alle istanze medesime presentate prima dei termini di cui al comma 1. e deliberate entro il 30 dicembre 2012 si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 12 aprile 2007.

Al riguardo, anche a seguito di specifiche richieste da parte di alcune società di produzione, si ritiene utile precisare quanto segue: una corretta interpretazione del più volte citato D.M. 8 febbraio 2013 porta a legittimamente inferire che il nuovo termine di 60 giorni si applichi alle denunce di inizio lavorazione di film di lungometraggio di interesse culturale, opere prime e seconde e cortometraggi, presentate alla Direzione medesima a decorrere dal mese di gennaio 2013. Per tutte le altre, valendo il regime di cui al pristino decreto 12 aprile 2007, si ritiene di confermare il termine di 90 giorni da esso previsto. E' di tutta evidenza che tale disciplina riguarda sia i film di interesse culturale, che quelli di produzione nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Nicola Borrelli)